



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smiroldo

Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 63/A/2025

Nei giudizi d'appello iscritto al n. 7008/R del Registro di Segreteria,
proposti da

- Mustacchia Marco, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero
Ubaldo Marino

APPELLANTE PRINCIPALE

e da

- Arcobaleno Società Cooperativa a r.l., in persona del legale
rappresentante p. t., avvocato Ludovico Giuseppe Viviani, n.q. di
Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato Santo
Botta

APPELLANTE INCIDENTALE

contro

- la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana;

- l'Ufficio di Procura generale, presso la Sezione Giurisdizionale D'Appello

della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

per la riforma

della sentenza n. 384/2024 del 18 settembre – 30 dicembre 2024, emessa

dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 03.07.2025, per l'appellante

Mustacchia, l'avv. Calogero Ubaldo Marino; per l'appellante incidentale

Arcobaleno Società Cooperativa a r.l., l'avvocato Santo Botta; per il

Pubblico Ministero, il V.P.G dott.ssa Maria Luigia Licastro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza, respinta l'eccezione di prescrizione sul

rilievo dell'esistenza di un doloso occultamento, la Sezione di primo grado

ha accolto parzialmente la richiesta di condanna in solido degli odierni

appellanti – la società cooperativa sociale a r.l. "Arcobaleno" ed il di lei

amministratore p.t. Marco Mustacchia - per l'indebita percezione di

contributi del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo

(FNPSA), che finanzia il sistema di protezione SPRAR/SIPOIMI

(attualmente per titolari di protezione internazionale e per minori).

Come chiarito dal giudice di primo grado, il sistema SPRAR/SIPOIMI

finanziato dal Ministero dell'interno si basa sulla partecipazione volontaria

degli enti locali ai progetti di accoglienza integrata su base decentrata la

cui realizzazione è poi affidata ad Enti attuatori del terzo settore. Tali

progetti di accoglienza vengono presentati dagli Enti locali a seguito di

appositi bandi emanati dal Ministero dell'interno il quale fornisce apposite linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei progetti di accoglienza ammessi a finanziamento che sono sottoposte ad un doppio livello di controllo, quello del revisore contabile indipendente nominato dall'Ente locale titolare del progetto ammesso a finanziamento e quello del Servizio centrale del Ministero dell'interno.

La posta di danno riconosciuta in sentenza ammonta ad euro 294.141,15, somme percepite in modo fraudolento dalla società cooperativa sociale a r.l. "Arcobaleno" quale soggetto attuatore del progetto "Maharaben" per l'accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati, nel periodo dal 2017 al 2020.

Dette somme rappresentano costi di personale concernenti 34 unità lavorative la cui retribuzione nel periodo di riferimento è stata rendicontata in parte o in tutto nell'ambito del progetto di cui è causa.

In base alle prove acquisite in atti (sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. acquisite in coevo processo penale; le retribuzioni rendicontate nel "registro delle spese generali" e quelle risultanti nel libro giornale della contabilità generale e negli estratti conto della Società convenuta; verbali di conciliazione in sede sindacale ex artt. 2133 c.c. e 411 c.p.c.), la Sezione ha ritenuto che la "Arcobaleno", a mezzo del suo rappresentante legale, sig. Mustacchia Marco, aveva posto in essere diversi artifici per fare apparire come effettivamente sostenute le retribuzioni di cui sopra e indicate in prospetti di rendicontazione, che in realtà al momento della chiusura della verifica amministrativa e contabile da parte del revisore esterno non erano state definitivamente pagate dalla Società.

Tale programma fraudolento è stato realizzato attraverso una successione articolata di condotte.

a.- La prima modalità fraudolenta è consistita in una serie di bonifici bancari disposti dalla Società Arcobaleno avente ad oggetto il pagamento di diverse retribuzioni arretrate del personale interessato cui seguiva subito dopo un bonifico di ritorno da parte del lavoratore per un importo pari alla somma trasferita al netto dell'importo di una mensilità di retribuzione che era trattenuta dal lavoratore il quale indicava come causale di tale bonifico l'espressione "versamento socio sovventore"; seguiva l'emissione da parte della Società di uno o più assegni post-datati in favore del dipendente interessato per lo stesso importo da quest'ultimo restituito con il bonifico di ritorno che venivano incassati dal lavoratore dopo la data in essi indicata.

Con tale sistema di facevano apparire come definitivamente pagate spese del personale che potevano dirsi tali soltanto dopo l'incasso da parte dei lavoratori interessati dei suddetti assegni post-datati il quale avveniva sempre, nelle fattispecie contestate, in un tempo successivo a quello dell'inoltro della rendicontazione al Servizio centrale del Ministero dell'interno.

b.- Il secondo artificio è consistito nel fatto che la Società Arcobaleno negli anni dal 2017 al 2020 ha rendicontato spese di retribuzione di lavoratori i quali, essendo coinvolti in altri progetti sociali della stessa Società convenuta o di altre Società del "gruppo Mustacchia", o non hanno lavorato nell'attuazione del progetto Marahaben o vi hanno lavorato per periodi inferiori rispetto a quello rendicontato (cfr. sigg. Tummiolo Irene,

Indelicato Gabriella, Interrante Sandra, Cicio Ignazio, Ciaccio Mauro

Antonio, Clementi Lillo, Curreri Silvia, Bono Alessandra, Zerilli Maria

Grazia, Marciante Giovanni, Allegro Manuela, Mustacchia Luca e

Mustacchia Debora).

c.- Il terzo artificio è stato quello di registrare nei documenti contabili della

Società pagamenti di retribuzione del personale in contante, pratica

confermata anche nei verbali di verifica del revisore esterno per gli anni

2017, 2018 e 2019, facendo apparire il pagamento di retribuzioni non

effettivamente pagate.

d.- Un ultimo artificio è stato quello di rendicontare fra le spese del

personale le retribuzioni di alcuni lavoratori dipendenti di altre società del

gruppo "Mustacchia" dichiarando che gli stessi erano distaccati per la

realizzazione del progetto Marahaben anche se le relative retribuzioni non

sono state pagate dalla Società distaccante nei termini previsti per la

rendicontazione del progetto.

La decisione impugnata, nel rilevare quale ulteriore indice della natura

fittizia della rendicontazione di spese del personale il fatto che i dipendenti

avessero firmato le buste paga per presa visione e non per quietanza, ha

ritenuto le sopra richiamate circostanze elementi gravi, precisi e

concordanti idonee a dimostrare la rendicontazione di spese del

personale non effettivamente e definitivamente pagate per un importo di

euro 294.141,15 che costituisce danno erariale certo concreto ed attuale.

Tale posta di danno è stata imputata – a titolo doloso - alle condotte

fraudolente dell'appellante principale, Mustacchia Marco e - in virtù del

rapporto di immedesimazione organica - della Società Arcobaleno a r.l.

La natura dolosa delle condotte accertate consente, quindi, di ritenere il sig. Mustacchia Marco e la società Arcobaleno a r.l. solidalmente responsabili di tale prima voce di danno erariale, trovando applicazione l'art. 1, co. 1-quinquies della L. 20/1994 in tema di responsabilità amministrativa solidale a carico dei soggetti concorrenti nel fatto dannoso che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo. Ciò posto, esclusa l'applicazione dell'art. 83 c.g.c. e degli artt. 83, c. 1 del R.D. 2440/1923 e 52, c. 2 del R.D. 1214/1934, la Sezione ha condannato, in solido, gli odierni appellanti al pagamento in favore del Ministero dell'interno della somma di euro 294.141,15.

2.- Con appello principale, notificato in data 3 marzo 2025 a mezzo pec, e depositato in data 11 marzo 2025, il sig. Mustacchia ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza articolando i seguenti motivi d'appello.

2.1.- Con un primo motivo è stato impugnato il capo della sentenza che ha respinto l'eccezione di prescrizione.

Sul punto l'appellante ha rilevato come nel caso in esame non sia ravvisabile un'ipotesi di occultamento doloso del danno, non ricorrendo alcuna obbiettiva situazione di inconoscibilità del danno derivante da atti volti specificatamente a celare l'esistenza dell'asserito pregiudizio erariale.

Ed infatti, l'intera spesa riguardante i costi del personale è stata integralmente rendicontata, unitamente alla rendicontazione delle quote sociali versate dai dipendenti della Cooperativa conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea soci il 27.2.2014.

Pertanto, risultavano di immediata percezione – ben prima dell'avvio delle

indagini da parte della Autorità Inquirente - quelle stesse (presunte)

anomalie contabili che, secondo quanto sostenuto in prime cure dalla

Pubblica Accusa, dimostrerebbero l'esistenza di una condotta foriera di

danno erariale.

Conseguentemente, risultano carenti i due elementi che connotano la

figura dell'occultamento doloso del danno, ovvero sia la realizzazione di

una condotta volutamente ingannatrice e l'oggettiva inconoscibilità del

pregiudizio erariale. A tale stregua, secondo la difesa, il dies a quo della

decorrenza del termine prescrizionale deve essere rinvenuto nel

momento della ricezione dei contributi rendicontati e, per l'effetto, devono

ritenersi prescritte le poste di danno riferibili agli anni 2017 e 2018.

2.2.- Col secondo motivo d'appello è stata contestata l'erroneità della

sentenza appellata in relazione alla voce di danno concernente la

rendicontazione dei costi del personale, attesa l'assenza di profili di

antigiuridicità della condotta.

Dopo aver richiamato l'iter motivazionale dell'impugnata sentenza sul

punto, la difesa ha rilevato, con specifico riguardo alla omessa produzione

dell'allegato "A" del verbale di assemblea del 27.2.2014, che il Sig.

Mustacchia – a seguito della nomina del Commissario Liquidatore della

Cooperativa al quale è stata consegnata tutta la documentazione della

società – ha perso la disponibilità della documentazione inerente ogni

aspetto della vita dell'ARCOBALENO ivi compresi, dunque, gli allegati alle

delibere dell'organo sovrano della società, che potevano essere acquisiti

dal giudice tramite apposita ordinanza istruttoria.

Quanto all'efficacia probatoria della relazione a firma del Dott. Venezia, la

difesa ha osservato che benchè il firmatario della relazione di che trattasi

abbia svolto in passato attività libero professionale in favore della Soc.

Cooperativa, tale circostanza non sviscerisce in alcun modo la rilevanza

probatoria del suddetto elaborato, che fornisce la rappresentazione

contabile dei versamenti effettuati dai sottoscrittori delle quote sociali.

Inoltre, secondo la difesa la scheda allegata fornirebbe prova

dell'effettuazione di versamenti "soci avventori" nelle annualità in cui è

stato realizzato il progetto "MARAHABEN" in quanto contiene evidenza

del versamento di quote pari ad euro 337.08,10 rispetto all'aumento di

capitale sociale concordato nell'ambito dell'Assemblea dei soci del

27.12.2014, effettuati entro il 31 dicembre 2016 e, dunque, in data

anteriore rispetto all'avvio del progetto "MAHARABEN" (annualità

2017).

La stessa scheda contabile evidenzia, altresì, un residuo di ben

162.924,20, pari alle quote sociali che non risultano versate in data

anteriore al 2017 e che, secondo la difesa hanno formato oggetto di

versamenti da parte dei "soci sovventori" nelle annualità di interesse

(2017-2018-2019).

La circostanza che i versamenti, relativi al triennio 2017-2018-2019, non

abbiano formato oggetto di registrazione alcuna – secondo la difesa -

costituisce una mera lacuna a livello di contabilità, che avrebbe dovuto

indurre il primo Giudice ad effettuare ulteriori approfondimenti anche

tramite lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.

Secondo la difesa i c.d. "bonifici di ritorno" costituiscono in realtà

l'adempimento di una obbligazione pattuita diversi anni prima, che è stata

integralmente assolta nelle annualità in cui è stato attuato il progetto in questione, ed il fatto che parte significativa dei versamenti non sia stata effettuata in data antecedente al 2017, secondo la difesa non rende affatto improbabile che la “restituzione” di una parte delle retribuzioni fosse correlata all’integrale assolvimento della suddetta obbligazione giuridica (non del tutto adempiuta alla data del 31.12.2016).

Né la prova del meccanismo elusivo può ritenersi raggiunta sulla base di quanto dichiarato da alcuni testi escussi, attesa la loro inattendibilità, né in ragione verbali di conciliazione che possono costituire prova dell’esistenza di costi per il personale fraudolentemente rendicontati, dal momento che risulta carente qualsivoglia elemento contabile che consenta di affermare una esatta corrispondenza tra le retribuzioni pregresse, oggetto dei verbali di conciliazione, ed i compensi afferenti il progetto “Maharaben”.

Ed anzi, secondo la difesa, si può ragionevolmente sostenere la non riconducibilità di tali compensi al progetto di che trattasi in quanto, nelle stesse annualità (2017-2018-2019-2020), la Soc. Arcobaleno era impegnata nella attuazione di altri 7 progetti, oltreché a promuovere ulteriori iniziative di carattere sociale autonomamente finanziate.

A ciò si aggiunga a differenza di quanto erroneamente statuito dal primo Giudice, la circostanza che nei verbali di conciliazione vi sia una netta separazione tra somme dovute a titolo reddituale ed importi spettanti a titolo di rimborso della quota socio non costituisce, all’evidenza, un elemento sintomatico del supposto meccanismo elusivo.

I costi del personale, infatti, costituivano una voce reale di spesa e non

costituivano un mero escamotage finalizzato ad ottenere l'ammissione a finanziamento di costi virtuali.

La superiore circostanza non risulta confutata dalla effettuazione dei versamenti "socio – sovventore" che, secondo la difesa, afferiscono ai rapporti interni tra i soci e la cooperativa e, dunque, ad un complesso di situazioni giuridiche attive e passive alle quali l'Amministrazione statale risultava estranea.

Quanto alla ritenuta emissione di assegni post datati contestuali al pagamento delle quote socio sovventore, la difesa ha sottolineato che gli assegni emessi dalla Cooperativa non risultavano affatto contestuali ai versamenti dei lavoratori, declinando sul punto l'esempio della socia Taormina.

La difesa ha inoltre contestato la decisione nella parte in cui, privilegiando immotivatamente le dichiarazioni testimoniali dei lavoratori di senso contrario, ha ritenuto i costi in questione illecitamente rendicontati sebbene gli stessi lavoratori abbiano attestato nei c.d. time sheet di aver svolto, in modo stabile e continuativo ovvero in funzione di supporto, attività lavorativa nell'ambito del progetto "MAHARABEN".

Il valore probatorio delle sommarie informazioni acquisite dal P.M. appare, infatti, inficiato dagli interessi di natura civilistica dei testi escussi, potendo la veridicità delle attestazioni contenute nei time sheet essere messa in discussione soltanto laddove fossero emerse altre evidenze tali da confermare quanto dichiarato dai testi.

In ogni caso, secondo la difesa, l'asserito pregiudizio erariale doveva essere parametrato in misura pari alla eventuale differenza tra le ore di

lavoro rendicontate e quelle effettivamente spese dai lavoratori in funzione dell'attuazione del progetto in parola.

La difesa ha lamentato, inoltre, la mancata valutazione, in sede di quantificazione del danno erariale, della differenza tra ore di lavoro effettive e monte orari rendicontato, proprio in ragione dell'erroneo convincimento secondo cui non fosse possibile impiegare del personale per lo svolgimento di attività accessorie.

Quanto al rilievo decettivo dei pagamenti in contanti, oltre alla dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di sommarie informazioni, la difesa ha sottolineato che anche ove le suddette remunerazioni fossero state erroneamente contabilizzate in quanto non effettivamente liquidate e/o corrisposte secondo modalità vietate dal Manuale di rendicontazione, la Procura Regionale avrebbe dovuto imputare la sola frazione di danno erariale corrispondente ai suddetti compensi.

Comunque, anche le spese in esame, secondo la difesa, non rappresentano un elemento indiziario di un meccanismo elusivo che risulta del tutto insussistente sulla base di una valutazione del complessivo quadro probatorio.

Invero, il versamento delle quote sociali aveva carattere effettivo e non è dato apprezzarsi, in tal senso, alcuna simulazione di rapporti societari.

Quanto altri presunti artifici contabili indicati dal giudice di primo grado (contabilizzazione di dipendenti 'distaccati'; firma per presa visione di buste paga), con riferimento all'asserito artificio contabile derivante dalla rendicontazione di spese di personale impegnato in altri progetti, si

ribadisce che era possibile contabilizzare dette spese.

Quanto alla firma delle buste paga per presa visione e non per quietanza, si tratterebbe di una mera irregolarità formale, che non revoca in dubbio il regolare pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori impegnati nell'ambito dell'attuazione del progetto di che trattasi.

2.3.- La difesa ha quindi concluso chiedendo di riformare la sentenza appellata, e quindi di:

1) Dichiarare, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, il Sig. Mustacchia esente da ogni responsabilità e, per l'effetto, assolverlo da ogni addebito, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione delle voci di danno erariale in prime cure contestate;

2) Nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, dichiarare il Sig. Mustacchia esente da ogni responsabilità e per l'effetto, assolverlo da ogni addebito, avuto riguardo della totale insussistenza delle voci di danno contestate e/o di profili di antigiuridicità della condotta.

3) In via del tutto subordinata, riquantificare il danno addebitato in prime cure in parziale accoglimento del secondo motivo di impugnazione.

3.- Con atto del 29.05.2025, l'UPGS ha depositato le proprie conclusioni sull'appello principale.

3.1.- Con riferimento al primo motivo d'appello, afferente all'intervenuta prescrizione, descritte le modalità fraudolente con le quali si sono realizzate le condotte contestate, la Procura ha precisato come esse costituiscano già in sé l'occultamento doloso senza che occorra necessariamente provare la sussistenza di una condotta "ulteriore" rispetto a quella causativa del danno (Sez. App. Sicilia n. 38 del 2024).

Ciò in quanto è sufficiente, al fine di configurare l'occultamento doloso, che la condotta tenuta nella circostanza abbia determinato una obiettiva situazione di inconoscibilità del danno.

Destituita di fondamento è l'obiezione di parte appellante secondo cui la sussistenza dei controlli oblitererebbe qualsivoglia situazione di inconoscibilità del danno, atteso che i controlli attengono alla verifica della regolarità contabile della documentazione prodotta rimanendo loro estraneo l'accertamento della condotta ingannatrice e fraudolenta ove occulta e inconoscibile.

Invero, la documentazione prodotta da parte appellante riporta le registrazioni contabili dei versamenti di alcuni soci sovventori avvenuti negli anni 2014 e 2016 mentre nessuna registrazione risulta con riferimento ai versamenti relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 oggetto di contestazione.

In realtà, i versamenti per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale (avvenuti nel 2014) e i versamenti per la restituzione degli stipendi (avvenuti negli anni 2017-2018-2019) non vanno confusi trovando la loro causa giustificativa in ambiti diversi.

A tale stregua, secondo il pm, è evidente l'occultamento doloso del danno perpetrato attraverso il superiore sistema simulatorio; ne consegue che l'esordio della prescrizione, ex art. 1 comma 2 L. n. 20/1994, decorre dalla scoperta del fatto doloso produttivo di danno erariale, coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio (in data 28/10/2022) da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siacca nei confronti del Mustacchia e della società " Arcobaleno" e, pertanto, non può dirsi

maturato.

3.2.- Con riferimento al secondo motivo di censura, la Procura ha richiamato preliminarmente il punto 1.1. dell'edizione del 2017 del Manuale SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), a mente del quale "L'attuale schema di rendicontazione delle spese in vigore sullo SPRAR prevede la possibilità di ammettere una spesa a finanziamento solo nel caso in cui questa sia definitivamente sostenuta e pagata dell'Ente locale e/o dall'Ente attuatore".

Ha quindi escluso che i versamenti effettuati dai dipendenti non nascondono un passaggio fittizio di denaro ma riguardano la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale negli anni che vanno dal 2017 al 2020, atteso che va sottolineato che le registrazioni contabili dei versamenti relativi all'aumento del capitale sociale di euro 500.004,30 riguardano gli anni 2014 e 2016, confermando sul punto l'impugnata sentenza.

Ha inoltre sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante principale, l'emissione degli assegni post datati da parte della Società, effettuata subito dopo la simulata sottoscrizione dell'aumento di capitale, troverebbe fondamento nella cessazione dei rapporti societari.

Ciò perché di tale causa asseritamente giustificativa non è stata data alcuna prova; non potendosi ritenere tale i verbali di conciliazione nell'ambito dei quali l'assenza della richiesta di erogazione delle retribuzioni in realtà non corrisposte non prova nulla, stante lo stato di soggezione in cui inevitabilmente si trovano i lavoratori rispetto al datore

di lavoro.

Tale circostanza non può risultare pertanto idonea ad escludere il carattere fittizio dei versamenti in questione.

Ad ogni buon conto qualsiasi eccezione di parte appellante tesa a sostenere il carattere reale e non fittizio della erogazione delle retribuzioni ai dipendenti si scontra contro il dato oggettivo e inequivocabile secondo cui per potere ammettere a finanziamento una spesa occorre che la stessa sia stata definitivamente sostenuta; ciò comporta che ogni singolo costo deve essere attestato da regolare documentazione fiscale e di pagamento atta a dimostrarne l'effettività.

3.3.- Il pubblico ministero ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal sig.re Marco Mustacchia e la conferma della sentenza appellata con condanna alle spese del presente giudizio.

4.- Con appello notificato in data 12 marzo 2025 a mezzo pec, e depositato in data 13 marzo 2025 la soc. Arcobaleno ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza in accoglimento dei seguenti motivi.

4.1.- Col primo motivo è stata lamentata l'erroneità della sentenza appellata in ordine all'intervenuta decorrenza del termine prescrizione e al rigetto dell'eccezione di prescrizione.

La difesa ha invocato l'applicazione dell'art. 66 c.g.c., e la prescrizione delle annualità 2017 e 2018, non configurandosi nel caso di specie, un "occultamento doloso del danno" atteso che le voci di danno paventato erano oggetto di specifica rendicontazione, disciplinata da puntuali disposizioni normative.

Peraltro, ha sottolineato la difesa, l'oggetto del prospettato illecito è

costituito proprio dalle rendicontazioni sottoposte al duplice controllo di primo e secondo livello, che hanno costituito il principale oggetto delle successive indagini della G.d.F.

Pertanto, nessuna obiettiva situazione di inconoscibilità del danno può predicarsi prima dell'intervento della P.G., poiché i predetti controlli sono normativamente preordinati proprio ad evitare simili circostanze.

A tale stregua ha concluso chiedendo la declaratoria di prescrizione delle annualità 2017 e 2018.

4.2.- Col secondo motivo è stata eccepita l'erroneità della sentenza appellata in ordine alla ricostruzione degli asseriti artifici in merito alle retribuzioni del personale, in ragione della infondatezza e del difetto di prova

Le spese per le retribuzioni risultano <<effettivamente sostenute>> proprio perché, corrisposte ai lavoratori della cooperativa.

Non v'è prova, secondo la difesa, dell'asserita carenza di definitività del pagamento da parte della Società.

Quanto al cosiddetto "primo artificio", concernente le quote socio e gli assegni asseritamente post datati, la difesa ha osservato che il Giudice di prime cure, nell'affermare che tale meccanismo riguarderebbe "quasi tutti i suddetti dipendenti", neppure ha verificato e chiarito a quali dipendenti tale meccanismo sarebbe riferito, operando per l'effetto un'indebita generalizzazione.

Inoltre, come illustrato in primo grado, nessun collegamento può correttamente ravvisarsi tra il pagamento delle retribuzioni e il versamento delle quote socio, sottoscritte dai medesimi dipendenti nel 2014 e versate

negli anni successivi sulla base delle disponibilità economiche dei dipendenti medesimi, in base alla decisione assunta dalla Cooperativa di non pretendere l'adempimento tempestivo dell'obbligazione assunta dai soci sovventori nel 2014.

Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dai soci lavoratori, nell'ambito delle quali gli stessi riferirebbero (o, meglio, uno solo di essi riferisce) di "non essere mai stati soci della cooperativa e di non averne interesse", oltre che inficiate da interessi personali economici, contrastano con i verbali di conciliazione sindacale nei quali vi è una netta ripartizione, riconosciuta e sottoscritta dai medesimi lavoratori, tra le somme dovute a titolo di retribuzione e quelle dovute a titolo di "rimborso quota socio sovventore", costituendo ciò espresso riconoscimento da parte dei sottoscriventi della natura di quote sociali delle somme illo tempore versate, prassi peraltro invalsa nel III settore (al riguardo richiama la posizione di Cicio Ignazio, Alba Antonella, e altri, tra i quali Taormina Rosalia, Inzerillo Giusy, Interrante Francesca ed altri, anch'essi qualificatisi espressamente come soci sovventori già dal 2014).

L'ipotizzato meccanismo fraudolento consistente nell'avvenuto effettivo versamento da parte della Cooperativa delle retribuzioni ai dipendenti e nel successivo asserito rimborso delle somme a mezzo di sottoscrizione fittizia di quote socio sovventore risulta, secondo la difesa, del tutto privo di fondamento e prova, essendo tale ricostruzione frutto esclusivamente di un'indebita correlazione tra due elementi, la sottoscrizione delle quote e il pagamento delle retribuzioni, tra loro distinti e separati.

Inoltre, ha precisato la difesa, agli atti del processo non v'era alcuna prova

circa l'asserita post-datazione di tali assegni.

Sul punto la difesa procede ad un'analisi della documentazione prodotta che dimostrerebbe l'esatto contrario (posizione Coniglio Giovanna; Siracusa Andrea; Interrante Francesca e Alba Antonella; Quanto al valore probatorio della scheda contabile allegata alla relazione del dott. Giuseppe Venezia, la difesa ha affermato di aver dimostrato che alla data del 01/01/2017 la Cooperativa doveva riscuotere ancora oltre 160.000 euro in virtù del citato aumento del capitale sociale del 2014.

A nulla rileva, secondo la difesa, che detto importo, verosimilmente a causa di errori materiali da parte dei professionisti addetti alla contabilità, sia stato riportato "anche per gli esercizi 2017, 2018 e 2019", poiché da tale documentazione il dato certo che emerge è il mancato assolvimento, da parte dei soci/lavoratori, già nel 2017, del versamento delle quote di capitale sottoscritte, da cui può e deve postularsi l'assolvimento nelle annualità successive di tale obbligo.

Quanto al cosiddetto "secondo artificio", consistito nel fatto che la Società Arcobaleno negli anni dal 2017 al 2020 ha rendicontato spese di retribuzione di lavoratori i quali (...) o non hanno lavorato nell'attuazione del progetto Maharaben o vi hanno lavorato per periodi inferiori, la difesa ha sottolineato la pacifica e lecita possibilità per il personale impiegato in funzioni accessorie di rendicontare solo una quota parte della retribuzione, sulla base di time sheet firmati dal lavoratore medesimo attestanti le effettive ore destinate al progetto.

Sul punto la difesa ha contestato la possibilità di reputare più credibili e attendibili le dichiarazioni rese dai lavoratori a distanza di molti anni

rispetto ai “Time Sheet” dagli stessi di volta in volta compilati e sottoscritti,

soprattutto alla luce dei motivi di risentimento che animavano i predetti

lavoratori al momento del rilascio di tali S.I.T.

Quanto al cosiddetto “terzo artificio” riferibile agli asseriti pagamenti di

retribuzione del personale in contante, negata dai dipendenti, la difesa ha

rilevato l’inattendibilità dei lavoratori, atteso il loro chiaro interesse

economico che li induce a non ammettere l’avvenuto pagamento in

contanti di alcune mensilità.

Al riguardo la difesa ha affermato che ove dei pagamenti in contante siano

avvenuti, gli stessi sono stati evidentemente effettuati nel rispetto dei limiti

e delle forme di cui ai Manuali di rendicontazione, diversamente opinando

tali spese non avrebbero di certo superato i controlli di primo e secondo

livello, escludendosi al riguardo il ricorrere di un occultamento doloso del

danno

Quanto al “quarto artificio”, rappresentato dal rendicontare fra le spese del

personale le retribuzioni di alcuni lavoratori dipendenti di altre società del

gruppo “Mustacchia” dichiarando che gli stessi erano distaccati per la

realizzazione del progetto “Marahaben”, la difesa ha rilevato che

l’eventuale, ma non dimostrata, adozione di personale con funzioni

accessorie, con spesa opportunamente rendicontata e vagliata a mezzo

dei citati duplici controlli esterni, è condotta lecita e ammessa, rispetto alla

quale nessun danno erariale può profilarsi.

Difetta in sentenza la specifica indicazione delle unità di personale in

discorso, nonché l’esplicitazione del fondamento probatorio di tale

asserzione.

Quanto alla valenza decettiva della firma delle buste paga per presa visione e non per quietanza, atteso che tale documento, ancorché vi è indicato l'inciso "per quietanza", non assurge a prova della reale erogazione degli importi dovuti ai lavoratori che, nel caso in esame, ricevevano la retribuzione a mezzo bonifico, che talvolta aveva ad oggetto diverse mensilità in un'unica soluzione, per cui nessuna argomentazione può trarsi dalla formula di stile "per presa visione" rinvenuta nelle buste paga.

Per quanto precede, secondo la difesa la decisione di condanna sarebbe fondata su un'indebita generalizzazione e un altrettanto indebita correlazione tra fatti di natura diversa, sorretta da prove che, ove analiticamente analizzate, dimostrano l'insussistenza dell'ipotizzato meccanismo fraudolento.

Ha concluso chiedendo la riforma, in parte qua, della sentenza impugnata.

4.3.- Col terzo motivo la difesa dell'appellante incidentale ha escluso il ricorrere del dolo, volontà soggettiva di cui la Cooperativa intesa come Ente è all'evidenza ontologicamente sprovvista.

Al riguardo, nell'invocare l'applicazione analogica dei principi di cui al d.lgs. 231/2001, la difesa ritiene sia necessario indagare la "colpevolezza di organizzazione", richiamando sul punto Sez. I app. n. 651 del 2009.

Al riguardo il Giudice di primo grado, nel dichiarare l'inesistenza di modelli organizzativo e gestionali idonei, espressamente riconosce l'esistenza di separati organi di amministrazione e controllo, compresi i revisori esterni, sui quali non vi è prova – secondo la difesa – che il Mustacchia abbia esercitato una "influenza dominante", che comunque non esclude

l'avvenuta adozione dei modelli organizzativi e gestionali in discorso.

Nel caso di specie, è incontestato che la Soc. Coop. Arcobaleno operasse a mezzo della predisposizione di un apparato organizzativo specializzato nella gestione e redazione di tutta la rendicontazione contabile richiesta ai fini dell'attuazione del progetto "Maharaben" e dei numerosi altri di cui si occupava, accompagnato da due livelli di procedure di controllo esterno.

Infine, appare del tutto inverosimile che il Mustacchia, da solo, si occupasse di una così complessa contabilità, essendovi invece la prova dell'esistenza all'interno della Cooperativa di personale opportunamente formato e specificatamente preposto e dedicato all'attuazione del progetto in discorso.

Ad ogni modo, è circostanza incontestata che le finalità del progetto Maharaben, per il quale è stato ottenuto il finanziamento, sono state attuate, compiute e definite positivamente e tale circostanza, al netto di eventuali violazioni formali, esclude ex se l'elemento soggettivo.

Da quanto sin qui esposto si evince che nessun dolo o colpa, sub specie di "colpa organizzativa", possa rimproverarsi alla Cooperativa Arcobaleno e, conseguentemente, la difesa ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità.

4.4.- Col quarto motivo è stata eccepita l'erroneità della sentenza appellata in ordine alla quantificazione dell'asserito danno erariale.

Secondo la difesa, dalla quantificazione dell'asserito danno erariale occorre espungere tutte le somme rispetto alle quali non vi è un effettivo e puntuale fondamento probatorio, ossia quelle afferenti ai lavoratori non

sentiti a S.I.T., quelle manchevoli di una certa e univoca riconducibilità al progetto Maharaben (come le somme riscontrate nei verbali di conciliazione sindacale), quelle inerenti alle ore lavorative indicate nei “time sheet” del periodo e solo in seguito smentite dai lavoratori (con dichiarazioni non certo dotate di maggiore attendibilità delle firme dagli stessi apposti nei “time sheet” medesimi), nonché tutte le somme espressamente qualificate dagli stessi lavoratori come quote socio, se non altro fino alla concorrenza di euro 162.924,20 che, contabilmente, sono da considerarsi pacificamente quote sociali deliberate nel 2014 e ancora nel 2017 non versate, perché evidentemente versate in seguito.

4.5.- Col quinto motivo è stata dedotta l’erroneità della sentenza appellata (pp. 42 e seguenti) in ordine al mancato esercizio del potere riduttivo ex art. 83 c.g.c.

5.- La difesa ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza appellata:

1) In via preliminare di ritenere e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, l’intervenuta prescrizione in relazione all’intera posta di danno contestata o almeno in relazione alle poste di danno riferibili agli anni 2017 e 2018, con declaratoria di insussistenza dell’occultamento doloso del danno;

2) Nel merito di dichiarare, in accoglimento del secondo e quarto motivo di impugnazione, la Soc. Coop. Arcobaleno a r.l. in L.C.A. esente da ogni responsabilità e per l’effetto assolverla da ogni addebito, stante l’insussistenza e/o la mancata prova della condotta contestata, dell’illegittimità/antigiuridicità della stessa e delle voci di danno contestate;

3) In via correlata o subordinata, dichiarare in accoglimento del terzo

motivo di impugnazione, la Soc. Coop. Arcobaleno a r.l. in L.C.A. esente

da ogni responsabilità e per l'effetto assolverla da ogni addebito, stante

l'insussistenza dell'elemento soggettivo;

4) In subordine, riquantificare il danno addebitato dal Giudice di prime cure

in accoglimento del quarto motivo di impugnazione;

5) In subordine, ridurre l'addebito contestato alla SOCIETÀ

COOPERATIVA ARCOBALENO ai sensi dell'art. 83 c.g.c.

Con vittoria di spese e salvezza di ogni altro diritto

5.- Con atto del 29.05.2025 la Procura ha rassegnato le proprie

conclusioni sull'appello incidentale della soc. Arcobaleno.

5.1.- Con riferimento al primo motivo di ricorso, descritte le condotte

fraudolente, ha concluso per la sussistenza di un occultamento doloso del

danno con conseguente esordio della prescrizione, ex art. 1 comma 2 L.

n. 20/1994, decorre dalla scoperta del fatto doloso produttivo di danno

erariale, coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio (in data

28/10/2022) da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Sciaccia nei confronti della società e del suo rappresentante legale.

5.2.- Con riferimento al secondo motivo di appello la Procura rileva che, a

fronte dell'affermazione da parte del Giudice di prime cure circa l'assenza

di prova dei versamenti di soci sovventori per gli anni in contestazione

(2017-2018-2019 e 2020), parte appellante assume che tale prova è da

rinvenire negli stessi verbali di conciliazione sindacale ove si fa riferimento

alle quote versate da alcuni dipendenti come soci sovventori; con ciò

comprovandosi l'avvenuto versamento di quote socio facente parte dei

160.000 euro che negli anni di interesse la Cooperativa doveva ancora

riscuotere.

Al riguardo si evidenzia che molti fra i dipendenti sentiti a SIT che avevano riversato alla società le somme ricevute a titolo di retribuzione hanno affermato di non essere mai stati soci della Cooperativa ma di avere messo nella causale del bonifico di restituzione tale motivazione solo per adeguarsi alle direttive del Mustacchia onde salvare la cooperativa da certo fallimento non sussistendo, comunque, alcun interesse a diventare soci di una Cooperativa che, a detta del suo stesso Presidente, era sempre sull'orlo del fallimento.

D'altronde, dai verbali di conciliazione - adottati a sostegno dell'avvenuto versamento di quote socio - si può evincere l'esatto contrario, e cioè che diversi dipendenti si sono licenziati proprio in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni dovute.

Sempre nell'ambito di tale secondo motivo di appello la società appellante contesta l'assunto del Giudice di prime cure secondo cui un altro artificio sarebbe costituito dall'aver rendicontato spese per retribuzione di lavoratori che non hanno lavorato nell'attuazione del progetto "Maharaben".

In proposito parte appellante assume la liceità di impiegare personale in funzioni accessorie rendicontando solo una quota parte della retribuzione sulla base di time sheet firmati dal lavoratore attestanti le effettive ore di lavoro.

Al riguardo mette conto di evidenziare che gli stessi lavoratori che hanno firmato i time sheet, a distanza di anni hanno smentito tali attestazioni affermando che si tratta di false rappresentazioni. E comunque giova

rammentare che i manuali di rendicontazione stabilivano che poteva essere ammesso al progetto solo il personale stabilmente impiegato nell'attuazione dello stesso.

5.3.- Con riferimento all'elemento soggettivo del dolo affermato dal Giudice di prime cure, quanto alla sussistenza della "colpa organizzativa", la Procura osserva che nel caso in esame non può essere messo in discussione l'elemento soggettivo del dolo considerato il consapevole e assolutamente volontario intento di attestare falsamente costi in realtà mai sostenuti o comunque sostenuti ben oltre il periodo rendicontato in assoluto disprezzo del Manuale di rendicontazione che prevedeva che la spesa dovesse essere approntata prima della sua rendicontazione.

5.4.- Con riferimento alla quantificazione del danno erariale, e al lamentato omesso esercizio di tale potere.

Né può accettarsi la tesi di parte avversa che, in ragione dell'asserita corresponsabilità da parte di altri soggetti (revisore contabile del Comune di Siacca e addetti al Servizio Centrale del Ministero), vorrebbe trasformare la responsabilità dolosa in responsabilità colposa parziaria onde avvalersi del beneficio del potere riduttivo.

5.5.- Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza appellata con condanna alle spese del presente giudizio

6.- Alla pubblica udienza del 03.07.2025, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., il Collegio dispone la riunione degli appelli in epigrafe per esser gli stessi proposti

avverso la medesima sentenza.

2.- Sempre in via preliminare, va respinto in quanto infondato il primo motivo, rispettivamente dell'appello principale e di quello incidentale, concernente la riproposta eccezione di prescrizione.

Sul punto la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi in materia di prescrizione in caso di occultamento doloso del danno conseguente alla rendicontazione fraudolenta di spese non effettivamente sostenute e pertanto, il Collegio ritiene di confermarne la statuizione rinviando alle precipue argomentazioni ex art. 39, lett. d) c.g.c., e art. 17 NdA c.g.c.

Risulta in atti che la Società convenuta ha prodotto documentazione attestante spese di personale non effettivamente sostenute o sostenute per altri progetti e spese per acquisto di beni di consumo e servizi non riconducibili al progetto "Marahaben" per cui l'illecito erariale *"reca in sé la sussistenza di un occultamento doloso del danno non disvelabile dagli ordinari controlli amministrativi di primo e di secondo livello tanto che sono state necessarie più penetranti indagini penali"*.

Correttamente, allora, il giudice di primo grado ha ritenuto che la *"piena scoperta del fatto doloso cagionante il danno erariale coincide con la notitia damni del 24 ottobre 2022 della Compagnia di Sciacca della GdF acquisita dalla Procura regionale in data 25 ottobre 2022 cui è seguita in data 28 ottobre 2022 la trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca della comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 416 e 417 c.p.p. per gli stessi fatti dell'odierno giudizio nei confronti del convenuto Mustacchia per i reati*

previsti e puniti dagli artt. 640 cpv n. 1 e 483 del c.p. e della convenuta

Società “Arcobaleno” ai sensi degli artt. 2 e 24 del D.lgs. 231/2001.

Alla luce di ciò, considerato che l’invito a dedurre con costituzione in mora

è stato notificato ai convenuti nel giugno del 2023, nessuna prescrizione

quinquennale è maturata.”.

3.- Nel merito gli appelli sono infondati e vanno respinti.

3.1.- Col secondo motivo dell’appello principale e dell’appello incidentale,

come risulta nella parte in fatto, sono state ampiamente contestate –

utilizzando anche argomentazioni spese in primo grado – le conclusioni

dell’impugnata sentenza in ordine alla sussistenza ed alle modalità

operative delle quattro tipologie di artifici impiegati dalla Arcobaleno per

realizzare il danno erariale in parola.

Gli appellanti, in tale contesto, lamentano anche l’erronea quantificazione

del danno erariale (secondo motivo, in fine, dell’appello principale; quarto

motivo dell’appello incidentale) ed il mancato esercizio del potere riduttivo.

3.1.1.- Le ragioni di riforma contenute negli atti di gravame,

sostanzialmente analoghe e come tali da potersi trattare congiuntamente,

ripercorrono compiutamente le quattro modalità decettive impiegate dalla

soc. Arcobaleno, tentando di fornirne una ‘lettura’ alternativa che, tuttavia,

alla stregua delle risultanze probatorie in atti, a giudizio del Collegio non

riescono a superare le persuasive e convincenti valutazioni complessive

dell’articolato quadro probatorio indiziario in atti nel presente giudizio

poste a fondamento della motivazione del giudice di primae curae,

motivazioni che il Collegio ritiene di confermarne, rinviando alle precipue

argomentazioni ex art. 39, lett. d) c.g.c., e art. 17 NdA c.g.c.

In particolare, si ritiene, con riferimento alla prima modalità fraudolenta (pagamento da parte della Arcobaleno delle retribuzioni arretrate e parziale sua retrocessione con causale “versamento socio sovventore”), si ritiene corretta la conclusione della Sezione di primo grado circa la ‘apparenza’ del definitivo pagamento delle spese del personale che potevano dirsi tali in un tempo successivo a quello dell’inoltro della rendicontazione al Servizio centrale del Ministero dell’interno.

Si concorda, infatti, con la valutazione del complessivo quadro probatorio indiziario operata dal Collegio di primo grado, che ha escluso che tali versamenti da parte dei lavoratori trovassero la loro effettiva causa nell’aumento di capitale sociale disposto dall’assemblea della Società in data 27 febbraio 2014, in base ai seguenti rilievi:

- l’incompletezza del verbale di assemblea del 27 febbraio 2014 dal quale non è data evincere le generalità e il numero delle quote sottoscritte dai 48 soci sovventori.

- la mancanza di prova di alcuna registrazione contabile di versamenti di soci sovventori per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 che è il periodo dei fatti di causa, dovendosi concludere – anche in base a sommarie informazioni testimoniali di alcuni dipendenti ed al contenuto di alcuni verbali di conciliazione – che il versamento del 2014 a titolo di aumento del capitale sociale sottoscritto e versato da alcuni dipendenti è fatto ben diverso dai versamenti oggetto di contestazione quale operazione simulata per fare apparire il pagamento delle retribuzioni di alcuni dipendenti ai fini della rendicontazione delle spese al Ministero dell’interno;

- il fatto che, a fronte di tutti i versamenti contestati nell'odierno giudizio, la Società contestualmente ai versamenti dei lavoratori ha emesso nei loro confronti degli assegni post-datati per lo stesso importo così da garantire l'effettivo pagamento posticipato delle retribuzioni fino a quel momento non definitivamente pagate.

È appena il caso di sottolineare che l'impossibilità di ricostruire i pagamenti effettuati dai dipendenti alla stregua di 'pagamenti di quote sociali' esclude la fondatezza del quarto motivo dell'appello incidentale, a mente del quale dal danno andrebbe sottratta la somma delle 'quote socio' oggetto di retrocessione parziale da parte dei lavoratori.

Quanto al secondo artificio (rendicontazione retribuzione di lavoratori i quali, o non hanno lavorato nell'attuazione del progetto Marahaben o vi hanno lavorato per periodi inferiori rispetto a quello rendicontato) correttamente il Collegio ha accertato la ricorrenza dell'ipotesi dannosa sulla considerazione della non ammissibilità di spese del personale per periodi in cui è stato accertato che il dipendente non era occupato nel progetto Marahaben. Tale spesa, nel caso di totale assenza di impiego, è stata considerata interamente non rendicontabile mentre, nel caso di parziale impiego, è stata riparametrata sull'effettivo periodo di utilizzo per come emerso dalle dichiarazioni univoche dei soggetti escussi diversamente dalla falsa rappresentazione recata nei suddetti time sheet.

Anche con riferimento al terzo artificio (registrare nei documenti contabili della Società pagamenti di retribuzione del personale in contante, facendo apparire il pagamento di retribuzioni non effettivamente pagate) il Collegio ritiene di condividere le motivazioni svolte in primo grado. Si conferma,

infatti, che l'esistenza di pagamenti in contanti, oltre ad essere vietata in via ordinaria dalla convenzione e dal manuale di rendicontazione in applicazione del principio di tracciabilità dei pagamenti, è stata sconfessata dalle informazioni acquisite dagli stessi lavoratori, i quali hanno dichiarato di non avere mai ricevuto pagamenti di retribuzione in contante.

Il quarto artificio è stato quello di rendicontare fra le spese del personale le retribuzioni di alcuni lavoratori dipendenti di altre società del gruppo "Mustacchia" dichiarando che gli stessi erano distaccati per la realizzazione del progetto Marahaben anche se le relative retribuzioni non sono state pagate dalla Società distaccante nei termini previsti per la rendicontazione del progetto.

Un ultimo aspetto della vicenda che rileva quale ulteriore indice della natura fittizia della rendicontazione di spese del personale è costituito dal fatto che i dipendenti avevano firmato le buste paga per presa visione e non per quietanza.

Il Collegio ritiene, pertanto, che la decisione impugnata ha condivisibilmente ritenuto le sopra richiamate circostanze elementi probatori indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la rendicontazione di spese del personale non effettivamente e definitivamente pagate per un importo di euro 294.141,15 che costituisce danno erariale certo concreto ed attuale.

4.- Del pari infondato il terzo motivo dell'appello incidentale.

Sul punto è sufficiente, anche in questo caso, rinviare alle condivisibili considerazioni della sentenza di primo grado che, richiamata

giurisprudenza contabile costante in materia di estensione all'ente del titolo soggettivo doloso dell'agente nell'ambito dei rapporti di immedesimazione organica (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 186/2021; Sez. III App., sent. n. 394/2018; Sez. giur. Campania, sentt. n. 136/2017 e n. 672/2012; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 438/2010) ha escluso la possibilità di attribuire valore scusante nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale alla disciplina del d.lgs 231/2001 essendo quest'ultima relativa alla *"responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato"* mentre *"la responsabilità amministrativa per danno erariale in generale non è dipendente da un fatto-reato potendo solo occasionalmente derivare da fatti che costituiscono reato rispetto ai quali ha però uno statuto autonomo"*.

In tale prospettiva, la natura dolosa delle condotte accertate consente di ritenere il sig. Mustacchia Marco e la società Arcobaleno a r.l. solidalmente responsabili di tale prima voce di danno erariale, trovando applicazione l'art. 1, co. 1-quinquies della L. 20/1994 in tema di responsabilità amministrativa solidale a carico dei soggetti concorrenti nel fatto dannoso che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo.

Ciò esclude l'applicazione dell'art. 83 c.g.c. considerato che come espressamente previsto da tale disposizione normativa essa trova applicazione soltanto nel caso di responsabilità parziaria mentre nella fattispecie viene in rilievo una responsabilità solidale a titolo di dolo.

5. – Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, il Collegio, riuniti gli appelli

in epigrafe, li rigetta con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza ex art. 31 del c.g.c. e sono

liquidate di seguito nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione

siciliana, definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe, li

rigetta con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese di giustizia sono liquidate in euro 128,00 (Centoventotto/00) a

carico in solido dei soccombenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Cons. Marco Smioldo

Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 12/09/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente